

Publicato il 02/09/2016

N. 09519/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15135/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15135 del 2015, proposto da:

Alfredo Agostini, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Silvestro C.F. DSLNTN53B21B963S, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Comune di Fara in Sabina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Graziosi C.F. GRZNR77E65F579U, con domicilio eletto presso il suo studio in Rieti, viale Maraini n. 68;

per l'annullamento

- della determinazione del Comune di Fara in Sabina n. 1598 del 03.11.2015, avente ad oggetto la revoca della licenza n. 12 del 25.2.2002 per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata e intestata al ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e in particolare,

ove occorra, del Regolamento Comunale NCC (segnatamente, dell'art. 33), approvato con delibera CC 34/2000 e 3/2001 e del parere consultivo della commissione comunale NCC in date 8 settembre, 22 settembre, 13 ottobre, 3 novembre 2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fara in Sabina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2016 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. Agostini Alfredo ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, anche in via provvisoria, a) il provvedimento con il quale, il 3.11.2015, il Comune di Fara in Sabina aveva disposto la revoca della licenza di noleggio con conducente n. 12 rilasciatagli il 25.02.2002, b) ogni atto presupposto, connesso o consequenziale del procedimento, c) il Regolamento Comunale NCC approvato con DCC n. 34 del 30.05.2000 e n. 3 del 31.01.2001, d) i pareri della Commissione Comunale NCC dell'8.09.2015, del 22.09.2015, del 13.10.2015 e del 3.11.2015.

A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, violazione dell'art. 19 della l. n. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 3, 11 ed 11 bis della l.n. 21/1992 e degli artt. 4, 5 e 10 della l. Reg. Lazio n. 58/1993, errata

applicazione degli artt. 22 e 33 comma 1 lett. g) del Regolamento Comunale NCC, violazione degli artt. 31 e 32 comma 1 lett. e) del Regolamento Comunale NCC; 3) in via subordinata, violazione degli artt. 3, 11 ed 11 bis della l.n. 21/1992 e degli artt. 4, 5 e 10 della l. Reg. Lazio n. 58/1993, errata applicazione degli artt. 22 e 33 comma 1 lett. g) del Regolamento Comunale NCC, illegittimità dell'art. 33 comma 1 lett. g) ove interpretato nel senso fatto proprio dal Comune, difetto di motivazione in ordine al tipo di sanzione applicata, violazione degli artt. 31 e 32 comma 1 lett. e) del Regolamento Comunale NCC, difetto di motivazione e di proporzionalità della sanzione.

Con decreto n. 5713/2015 del 17.12.2015, il Presidente della Sezione II bis ha accolto, per ragioni di estrema gravità ed urgenza, la richiesta di sospensione in via provvisoria della revoca impugnata.

Il 14.01.2016 si è costituito in giudizio il Comune di Fara in Sabina, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Con ordinanza n. 268/2016 del 21.01.2016 il Collegio, vista la complessità della materia e valutata la necessità di una compiuta disamina dell'intera disciplina del settore, compatibile esclusivamente con la trattazione dell'impugnativa nel merito, ha accolto l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica del 4.07.2016 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. Agostini Alfredo ha lamentato l'illegittimità e l'erroneità della revoca della licenza di noleggio con conducente adottata dal Comune di Fara in Sabina nei suoi confronti per il mancato possesso da parte sua, nel territorio comunale, di una rimessa idonea allo stazionamento.

L'Amministrazione avrebbe, in primo luogo, a suo dire, adottato il provvedimento in seguito ad “accertamenti insufficienti e superficiali”, nonché “contraddittori rispetto alle risultanze degli atti in (suo) possesso... e dei chiarimenti forniti”, non tenendo in alcun conto né i documenti prodotti, come i contratti di locazione delle autorimesse di via Marzabotto e di via Attilio Regolo e le ricevute di pagamento dei canoni, né il carattere risalente della stipula del primo contratto (di comodato), relativo alla rimessa di via Orazio Coclite, (del 2002), da tempo non più in uso al momento della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca (30.07.2015), né, infine, il legittimo affidamento generato dalla diffida rivoltagli il 16.07.2015 (doc. n. 20 del Comune) “ad adempiere a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento Comunale”.

Tali censure non sono fondate e devono essere rigettate.

In base al Regolamento Comunale recante la disciplina del servizio di NCC vigente presso il Comune di Fara in Sabina (doc. n. 27 dell'Amministrazione), requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del detto servizio, è “la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come locale idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio” (artt. 7).

La previsione della disponibilità di una rimessa localizzata nel territorio comunale (presente, in verità, prima di tutto nella legge n. 21/1992 e nella legge della Regione Lazio n. 58/1993) è immediatamente finalizzata a garantire che il servizio stesso, pur potendo essere espletato senza limiti spaziali, cominci presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale (art. 6 del Regolamento).

Ciò risponde all'esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il

territorio dell'ente è, quindi, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato in una recente decisione (Cons. St., Sez. V, 23.06.2016 n 2808) “coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto <<... ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta>> (art. 1 della citata L. n. 21/1992)”.

Il ricorrente, che nel 2002, al momento dell'originario rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, aveva dichiarato di aver preso in comodato dalla sig.ra Dionisi Monia una rimessa sita in Fara in Sabina, via Orazio Coclite n. 13, pur avendo sostenuto di aver continuato ad esercitare la sua attività avvalendosi di tale sede per l'inizio ed il termine del servizio (cfr. anche la dichiarazione sul possesso dei requisiti del 13.01.2015, doc. n. 15 del Comune), dai controlli effettuati dall'Amministrazione e dalla stessa documentazione in atti è risultato privo per almeno 10 anni del suddetto requisito, avendo la proprietaria dell'immobile di via Orazio Coclite n. 13 dichiarato agli Ufficiali di PG (cfr. annotazione dell'8.01.2015, doc. n. 14 del Comune) che non c'era nessun contratto in atto, che al momento dell'accertamento il box non era utilizzato dal sig. Agostini e che questi aveva fruito la sua rimessa per circa un anno, ed essendo il contratto stipulato nel 2002 comunque rinnovabile solo per un ulteriore anno dalla prima scadenza (7.01.2003).

Da qui una grave violazione del Regolamento Comunale, evidentemente non sanabile né emendata dai successivi tentativi del ricorrente di

sostituire la rimessa di via Orazio Coclite n. 13 con quella di via Marzabotto, giudicata, in ogni caso, dall'Amministrazione non idonea allo svolgimento dell'attività, e, infine, con quella di via Attilio Regolo che, secondo quanto esposto in una missiva a timbro della Sport Center s.r.l. e sottoscrizione incomprensibile, sarebbe stata posta a sua disposizione dalla suddetta società dal 12.08.2015, in base ad un contratto di locazione stipulato e registrato in data 1.09.2015, solo successivamente, quindi, alle contestazioni mosse dal Comune ed all'avvio del procedimento di revoca.

In mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento del servizio, situazione ragionevolmente ritenuta dal Comune incompatibile con l'esercizio dell'attività de qua, l'Amministrazione Comunale ha, dunque, correttamente revocato la licenza del ricorrente, con un provvedimento che, per i profili evidenziati, risulta immune dai vizi (dedotti nel primo motivo) di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, violazione dell'art. 19 della l.n. 241/1990 e del principio di legittimo affidamento.

Con il secondo e con il terzo motivo il ricorrente ha, poi, lamentato la violazione da parte del Comune delle disposizioni sul procedimento sanzionatorio stabilite dalla normativa di settore che, in caso di riscontro di comportamenti irregolari del titolare della licenza, prevede dapprima la diffida e, solo successivamente, in caso di ulteriore inadempimento delle prescrizioni impartite, conseguenze più gravi come la sospensione del titolo e la revoca.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, il Comune di Fara in Sabina avrebbe dovuto, perciò, "procedere secondo un criterio di progressività e proporzionalità nell'applicazione della sanzione, disponendo, se del caso, la sospensione della licenza nella misura e con le modalità indicate

dalla ... normativa, anziché determinarsi *ex abrupto* con la drastica misura della revoca alla prima verifica”, peraltro immotivata.

Nell'ipotesi, infine, in cui l'art. 33 comma 1 lett. g) del Regolamento avesse consentito una simile “immotivata facoltà di revoca della licenza”, tale atto avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo “per violazione dei principi che regolano l'esercizio dell'azione amministrativa (art. 97 Cost., artt. 1 e 3 della l. n.241 del 1990) violazione delle fonti normative primarie (l.n. 21 del 1992 e l. Reg. Lazio n. 58 del 1993, che stabiliscono una precisa graduazione delle sanzioni da applicarsi a fronte di presunte infrazioni alle regole sul cd. <<stazionamento>> delle vetture), nonché violazione del principio di tassatività delle sanzioni”.

Anche tali doglianze, per il carattere “radicale” della violazione commessa dal ricorrente – risultato, come ricordato, sprovvisto di un requisito essenziale per lo svolgimento del servizio per più di 10 anni e non autore di semplici ed episodiche irregolarità nell'effettuazione dell'attività - non colgono nel segno; come evidenziato anche dalla difesa dell'Amministrazione, gli artt. 31 e 32 del Regolamento, che prevedono la diffida e la sospensione della licenza, si riferiscono, in verità, ad ipotesi non ricorrenti nella fattispecie de qua, consistenti in violazioni di singole norme poste a tutela del corretto e regolare svolgimento del servizio di noleggio con conducente e non nella assoluta mancanza di un elemento indispensabile e caratterizzante dell'attività come la disponibilità di una rimessa sul territorio comunale, necessario punto di partenza e di ritorno dell'autovettura di NCC.

La gravità della carenza riscontrata dall'Amministrazione, non giustificata, almeno per tutto il periodo dal 2004 all'agosto 2015, dal ricorrente, che risulta anche essersi contraddetto sulla circostanza dell'uso dell'autorimessa di via Orazio Coclite n. 13 (dapprima

confermata e poi smentita, dinanzi ai rilievi del Comune) appare, dunque, del tutto idonea a fondare, come condizione “incompatibile con l’esercizio del servizio” ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. g) del Regolamento – norma di chiusura del sistema, ragionevole e congrua - la revoca impugnata, puntualmente e compiutamente motivata dall’Amministrazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può, in conclusione, che essere integralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO